



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

(Emanato con D.R. n. 1332/2016 del 26.09.2016 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 26.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125, modificato art.31 con D.R. n.2630/2022 del 01.12.2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2022; modificati artt. 18, 19 e 21 con D.R. n.2328/2023 del 23.11.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 23.11.2023)

In vigore dall'a.a. 2016-2017

**PARTE GENERALE
(Artt. 1-41)**

INDICE

TITOLO I - Organizzazione della Didattica

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari**
- Art. 3 - Corsi di Laurea**
- Art. 4 - Corsi di Laurea Magistrale**
- Art. 5 - Corsi di Specializzazione**
- Art. 6 - Dottorati di ricerca**
- Art. 7 - Master universitari**
- Art. 8 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi**
- Art. 9 - Classi di Corsi di Studio**
- Art. 10 - Titolarità dei Corsi di Studio**
- Art. 11 - Corsi di Studio interateneo**
- Art. 12 – Strutture di raccordo**
- Art. 13 - Comitati per la Didattica**
- Art. 14 - Commissioni paritetiche docenti-studenti**

TITOLO II – Regolamentazione dell'attività didattica

- Art. 15 - Progettazione dei Corsi di Studio**
- Art. 16 - Istituzione dei Corsi di Studio**
- Art. 17 - Attivazione, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio**
- Art. 18 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio**
- Art. 19 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**
- Art. 20 - Crediti formativi universitari**
- Art. 21 - Riconoscimento dei crediti formativi universitari**
- Art. 22 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative**
- Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative**
- Art. 24 - Ammissione a singoli insegnamenti**
- Art. 25 - Manifesto annuale degli studi**
- Art. 26 - Calendario didattico**
- Art. 27 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa**
- Art. 28 - Orientamento e Tutorato**



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

Art. 29 - Presidio della qualità di Ateneo

TITOLO III - Studenti

Art. 30 - Frequenza ai Corsi di Studio. Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

Art. 31 - Sospensione, contemporanea iscrizione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi

Art. 32 - Abbreviazione degli studi

Art. 33 - Tutela dei diritti degli studenti

Art. 34 - Esami e verifiche del profitto

Art. 35 - Conferimento dei titoli

Art. 36 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

TITOLO IV - Docenti

Art. 37 - Doveri didattici dei docenti

Art. 38 - Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 39 - Emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 40 - Modifiche

Art. 41 - Disposizioni transitorie e finali



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

TITOLO I Organizzazione della Didattica

Art 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per Università/Ateneo: l'Università degli Studi di Siena;
- b) per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea Magistrale a normativa U.E., di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca;
- c) per Dipartimenti competenti: per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i Dipartimenti ai quali gli stessi sono attribuiti in titolarità o in contitolarità; per i Corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca, i Dipartimenti ai quali è attribuita la gestione;
- d) per Dipartimento di riferimento: il Dipartimento titolare di un Corso di Studio; in caso di contitolarità con altri Dipartimenti, quello responsabile della prevalenza dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti del Corso di Studio medesimo;
- e) per titoli di studio: Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master universitario, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;
- f) per Classe di appartenenza dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, individuato da uno o più decreti ministeriali;
- g) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito da decreti ministeriali;
- i) per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- l) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale cui è finalizzato il Corso di Studio;
- m) per ordinamento didattico: l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento soprattutto ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per piano di studio: l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
- q) per Regolamento didattico del Corso di Studio: il regolamento sugli aspetti organizzativi del Corso, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i *curricula* offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;
- r) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*): un titolo unico rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
- s) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*): un titolo caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato;
t) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) Laurea (L)

b) Laurea Magistrale (LM)

2. L'Università rilascia altresì il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di ricerca (DR), i Master universitari di I e di II livello.

3. I titoli di studio di cui al comma 1 rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni specifiche, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

4. L'Università può prevedere, inoltre, attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 341/1990, al termine dei quali sono rilasciati specifici attestati.

5. Sulla base di apposite convenzioni con altre istituzioni accademiche italiane e straniere, l'Università può rilasciare titoli doppi o congiunti. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri, o con istituzioni ad essi assimilabili, i criteri generali dell'organizzazione dei Corsi di Studio possono essere determinati, anche in deroga al comma 7 del presente articolo, in relazione alla normativa dell'Unione Europea. Il diploma relativo al titolo doppio o congiunto riporta la denominazione e il logo delle istituzioni che lo rilasciano e può essere redatto in altra lingua, oltre a quella italiana.

6. L'Università rilascia, a quanti hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Diploma di Specializzazione, il Supplemento al Diploma (*Diploma Supplement*), ovvero una relazione informativa che riporta in lingua italiana e in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il *Diploma Supplement* è rilasciato gratuitamente.

7. Tipologia, durata, numero dei CFU necessari e criteri generali per l'organizzazione dei diversi Corsi di Studio sono definiti in conformità alla normativa vigente e sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei relativi Corsi, deliberati dai rispettivi Dipartimenti ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

8. Il Senato Accademico, alla luce dei criteri di assicurazione di qualità e di accreditamento, indirizza, coordina e controlla l'offerta didattica dell'Università degli Studi di Siena, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e facendo riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale, anche in rapporto al territorio.

9. L'elenco dei Corsi di Studio istituiti presso l'Università degli Studi di Siena e i relativi ordinamenti didattici sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Art.3

Corsi di Laurea

1. La Laurea si consegue al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

2. Il conseguimento della Laurea attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei Descrittori adottati in sede europea per i titoli di primo livello.

3. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

4. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al comma 3 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, nonché all'esercizio delle attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni dell'Unione Europea e della normativa nazionale.
5. Per conseguire la Laurea, lo studente deve avere acquisito i 180 CFU previsti nello specifico ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora quest'ultima non sia prevista come requisito di accesso.
6. Per il conseguimento della Laurea è prevista una prova finale, le cui modalità sono stabilite nel Regolamento didattico del singolo Corso di Studio.
7. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Art. 4

Corsi di Laurea Magistrale

1. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.
2. Il conseguimento della Laurea Magistrale attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei Descrittori adottati in sede europea per i titoli di secondo livello.
3. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
4. Per conseguire la Laurea Magistrale, lo studente deve avere acquisito i 120 CFU previsti dallo specifico ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora quest'ultima non sia prevista come requisito di accesso.
5. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.
6. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico è di cinque o di sei anni, previo conseguimento, rispettivamente, di 300 o 360 CFU, previsti dallo specifico ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora quest'ultima non sia prevista come requisito di accesso.
7. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è prevista inoltre la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore che ne attesta l'originalità.

Art. 5

Corsi di Specializzazione

1. Il Diploma di Specializzazione si consegue al termine del Corso di Specializzazione.
2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme dell'Unione Europea e nazionali.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei Decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme dell'Unione Europea e nazionali.
4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da specifici regolamenti.

Art. 6

Dottorati di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca si consegue al termine del Corso di Dottorato di ricerca.
2. Il Corso di Dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

3. Il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è disciplinato, in osservanza della normativa vigente, dallo specifico Regolamento di Ateneo.

4. In caso di interruzione del Corso di Dottorato di ricerca da parte dello studente, è prevista, previa delibera del Collegio dei docenti, la possibilità di ottenere un attestato relativo alle attività formative svolte e ai CFU conseguiti.

Art. 7

Master universitari

1. L'Università attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali, rilascia i Master di I e di II livello.

2. I Master di cui al presente articolo sono disciplinati dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 8

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università prevede l'attivazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di:

- a) corsi di orientamento degli studenti;
- b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
- c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- d) percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione nelle attività didattiche di sostegno agli studenti con disabilità;
- e) corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro;
- f) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Art. 9

Classi di Corsi di Studio

1. Le Classi dei Corsi di Studio sono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.

2. È possibile l'istituzione di più Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe; tali Corsi hanno identico valore legale.

3. L'Università può prevedere l'istituzione di un Corso di Studio appartenente a due Classi differenti.

Art. 10

Titolarità dei Corsi di Studio

1. La titolarità di un Corso di Studio istituito dall'Ateneo è attribuita ad un Dipartimento, tenuto conto della prevalenza dei docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso medesimo.

2. In presenza di un progetto formativo complesso e di particolari esigenze di integrazione didattica, i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere attribuiti in contitolarità a due o più Dipartimenti, qualora essi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti dei Corsi di Studio nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate in appositi regolamenti.

3. In caso di contitolarità di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale tra due o più Dipartimenti dell'Ateneo, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio è individuato in base alla prevalenza del contributo didattico dei docenti del Dipartimento ai settori scientifico-disciplinari delle attività formative di base,



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

caratterizzanti e affini e integrative del Corso medesimo.

4. Per i Corsi di Studio in contitolarità la programmazione didattica annuale, la copertura degli insegnamenti attivati e l'attribuzione dei compiti didattici dei docenti afferenti sono deliberati di concerto dai Dipartimenti contitolari. In caso di mancato accordo, decide il Senato Accademico.

5. Il Dipartimento di riferimento, di concerto con i Dipartimenti contitolari per i Corsi di Studio affidati in contitolarità, verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'istituzione, l'attivazione e l'accreditamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

6. L'elenco dei Dipartimenti dell'Ateneo, con l'indicazione dell'attribuzione dei singoli Corsi di Studio, è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

Art. 11

Corsi di Studio interateneo

1. Possono essere istituiti Corsi di Studio interateneo mediante convenzioni con Atenei italiani e stranieri, con rilascio dei titoli doppi e congiunti, di cui all'articolo 2, comma 5.

2. Gli accordi e le convenzioni definiscono le norme organizzative che regolano il funzionamento del Corso di Studio e disciplinano la gestione delle carriere degli studenti, la responsabilità amministrativa del Corso di Studio e le modalità di rilascio del titolo di studio.

3. Per ogni Corso di Studio interateneo, è prevista la costituzione di un Comitato per la Didattica interateneo, del quale fanno parte di diritto i Coordinatori di sede di cui al comma 4.

4. Per ogni sede è individuato annualmente il rispettivo Coordinatore.

Art.12

Strutture di raccordo

1. Tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, è possibile istituire, con la procedura e nei termini previsti dallo Statuto, Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

Art.13

Comitati per la Didattica

1. I Comitati per la Didattica sono organi paritetici di docenti e di studenti composti da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, costituiti di norma per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale.

2. I Comitati per la Didattica durano in carica tre anni e si rinnovano nel rispetto dell'articolo 56, comma 1, dello Statuto.

3. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la Didattica per ciascuno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui è titolare, composto da almeno due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio e da un ugual numero di docenti. Il Dipartimento può motivatamente prevedere l'accorpamento di Comitati per la Didattica di Corsi di Studio di cui esso è titolare.

4. Per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale affidati in contitolarità a più Dipartimenti, il Comitato per la Didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina al suo interno i propri rappresentanti in modo paritetico, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Il numero dei componenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio in contitolarità è deciso di concerto dai Dipartimenti contitolari. In caso di disaccordo sul numero dei componenti decide il Dipartimento di riferimento.

5. Gli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento elettorale di Ateneo.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

6. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non sia nominata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la Didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Consiglio studentesco.

7. Ciascun Comitato per la Didattica elegge nel suo ambito un Presidente, individuato fra i docenti, che lo convoca e presiede.

8. I Comitati per la Didattica, in particolare:

a) propongono ai Dipartimenti interessati i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche, assicurando la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

b) propongono ai Consigli di Dipartimento competenti le modifiche all'ordinamento didattico del Corso di Studio;

c) esaminano e approvano i piani di studio individuali, secondo criteri di coerenza rispetto all'ordinamento didattico e all'offerta formativa;

d) propongono ai Dipartimenti interessati le modalità di valutazione delle conoscenze iniziali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea e le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi all'ammissione; propongono, altresì, ai Dipartimenti interessati la nomina delle Commissioni per le prove di verifica delle conoscenze personali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;

e) esaminano ed approvano le richieste di trasferimento degli studenti e procedono al riconoscimento dei crediti acquisiti, nonché degli studi compiuti all'estero;

f) propongono ai Dipartimenti l'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti dei Corsi di Studio;

g) propongono e coordinano le attività relative all'orientamento e al tutorato.

9. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con il/i dipartimento/i contitolare/i, può delegare ai Comitati per la Didattica ulteriori funzioni.

Art. 14

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un organo istituito in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Struttura di raccordo, ove presente. I docenti che la compongono devono essere nominati fra i docenti afferenti al Dipartimento presso cui la Commissione è istituita.

2. La Commissione paritetica è composta dai Presidenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio attivati, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio designati dal Consiglio Studentesco. Fanno altresì parte della Commissione un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento o un suo delegato e un rappresentante degli studenti iscritti alle medesime Scuole, nonché un rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento o un suo delegato e un rappresentante degli studenti iscritti ai Dottorati medesimi. I regolamenti dei Dipartimenti possono integrarne la composizione e possono altresì prevedere l'istituzione di una Commissione paritetica per le Scuole di Specializzazione. Ove ritenuto necessario, la Commissione può organizzare i lavori in modo separato in relazione ai vari livelli di formazione.

3. Alla Commissione compete:

a) il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, anche avvalendosi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) il monitoraggio degli indicatori relativi alle attività di cui alla lettera a);

c) la proposta al Nucleo di Valutazione di autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR, volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- d) la predisposizione annuale di una relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della qualità di Ateneo, di cui all'articolo 29, contenente le proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio delle strutture didattiche di riferimento, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) la formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

Art.15

Progettazione dei Corsi di Studio

1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di Studio, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario.
2. La progettazione di un nuovo Corso di Studio compete ad uno o a più Dipartimenti interessati. A tale scopo, il Consiglio o i Consigli di Dipartimento costituiscono un Comitato ordinatore per ogni nuovo Corso di Studio o per ciascuna Classe dei nuovi Corsi di Studio.
3. Il Comitato ordinatore è composto da almeno tre docenti e da almeno un rappresentante degli studenti; i docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Consigli di Dipartimento su proposta, rispettivamente, del Direttore o dei Direttori dei Dipartimenti interessati. La componente studentesca è nominata dai Direttori dei Dipartimenti, su proposta dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento. Il Comitato ordinatore elegge il Presidente fra i docenti che lo compongono.
4. Il Comitato ordinatore sovrintende a tutte le attività necessarie per la progettazione, istituzione e funzionamento del nuovo Corso di Studio, fino alla costituzione del relativo Comitato per la Didattica.

Art. 16

Istituzione dei Corsi di Studio

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, l'istituzione di un Corso di Studio è proposta dal Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Dipartimenti interessati e approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, anche in merito alla sostenibilità del Corso di Studio e all'individuazione del Dipartimento di riferimento.
2. Per l'istituzione di nuovi Corsi di Studio sono altresì necessari la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo e il parere favorevole del Comitato Regionale di coordinamento delle Università Toscane.
3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui all'articolo 18, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'istituzione del Corso di Studio è disposta con decreto del Rettore.
5. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera - fatta salva la denominazione in lingua italiana - e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti i Corsi di Dottorato di ricerca, le Scuole di Specializzazione e i Master universitari.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Art. 17

Attivazione, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio, istituiti ai sensi dell'articolo 16, sono attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. L'attivazione dei Corsi di Studio di cui al comma 1 è subordinata all'inserimento degli stessi nell'apposita banca dati ministeriale, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero con apposito decreto.
3. La disattivazione e la soppressione di un Corso di Studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, su proposta dei Dipartimenti titolari del Corso medesimo o, in ogni caso, al venir meno dei requisiti previsti per l'attivazione.
4. Qualora un Corso di Studio sia attribuito in contitolarità a più Dipartimenti, le proposte di attivazione e di disattivazione devono essere deliberate da tutti i Dipartimenti interessati e trasmesse al Senato Accademico a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti contitolari, la decisione spetta al Senato Accademico.
5. In caso di disattivazione o soppressione di un Corso di Studio, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti al Corso, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.

Art. 18

Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

1. L'ordinamento didattico di un Corso di Studio è l'insieme di norme che regolano il Corso medesimo. Esso è deliberato, su proposta del Comitato per la Didattica, dal Dipartimento titolare del Corso nel rispetto dei decreti ministeriali, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, e sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero che, in assenza di rilievi, autorizza il Rettore ad emettere il relativo decreto di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo. Per i Corsi di Studio attribuiti in contitolarità a più Dipartimenti, i relativi ordinamenti didattici devono essere deliberati da tutti i Dipartimenti interessati. Le delibere sono trasmesse al Senato Accademico, per il previsto parere a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti contitolari la decisione spetta al Senato Accademico. Le modifiche degli ordinamenti didattici soggiacciono alla medesima procedura.
2. L'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa di riferimento vigente, determina in particolare:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, indicando la relativa Classe di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli - per quanto riguarda quelle di base, caratterizzanti e affini o integrative - ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Art. 19

Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti didattici.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio contiene:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire, con l'indicazione, ove possibile, dei profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e con l'eventuale articolazione in moduli;
- c) per ogni insegnamento, gli obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità di verifica della preparazione;
- e) per le attività a scelta dello studente, da intendersi come gli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi attivati dall'Ateneo, i CFU previsti e le modalità di verifica necessarie per l'acquisizione dei CFU;
- f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati di stage, tirocini e periodi di studio all'estero con l'indicazione dei relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e i piani di studio individuali;
- n) le disposizioni su eventuali obblighi formativi degli studenti;
- o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica degli stessi;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) l'indicazione del numero massimo dei CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse che non può, tenuto conto dell'intero percorso formativo, essere superiore a dodici;
- r) la calendarizzazione degli insegnamenti e delle relative verifiche, e le tempistiche di pubblicazione di tali date.

3. Il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento competente, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento competente può apportare al progetto di Regolamento predisposto dal Comitato per la Didattica le modifiche ritenute necessarie o affidare al Comitato per la Didattica il compito di presentare una nuova proposta. Per i Corsi di Studio attribuiti in contitolarità a più Dipartimenti, i Regolamenti didattici e relative modifiche devono essere deliberati da tutti i Dipartimenti contitolari; le delibere, a cura del Dipartimento di riferimento, sono trasmesse per l'approvazione al Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti competenti, la decisione spetta al Senato Accademico.

4. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

5. I Dipartimenti assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Art. 20

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un eventuale diverso numero di ore è stabilito con decreto ministeriale.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente occupato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere un aumento o una diminuzione dei 60 CFU pari a non più di 2 CFU all'anno. Nel caso di abbreviazione degli studi di cui all'articolo 32, la quantità annua di crediti che uno studente può conseguire in un anno non può comunque eccedere i 75 CFU.

3. La quota dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

tipo individuale è determinata, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento didattico. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I CFU corrispondenti a ciascun insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame; i CFU corrispondenti alle altre attività formative possono essere acquisiti con altre forme di verifica del profitto.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di CFU da conseguire in tempi determinati per la prosecuzione degli studi.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. prevedono almeno uno sbarramento nel percorso di studio, fissando un numero minimo di CFU al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente e la data entro la quale i CFU devono essere acquisiti.

Art. 21

Riconoscimento dei crediti formativi universitari

1. Il Senato Accademico, con apposita delibera, può determinare criteri generali per il passaggio di Corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso Ateneo, anche sulla base di intese tra Dipartimenti.

2. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare convenzioni e accordi in forza dei quali sono definite specifiche regole per il riconoscimento dei CFU.

3. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

4. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Studio a un altro, ovvero da un'università a un'altra, l'Ateneo assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già conseguiti dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di destinazione, ivi compreso l'eventuale ricorso a colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di CFU è adeguatamente motivato. Tali modalità di verifica per la determinazione dei CFU da riconoscere allo studente, anche a carattere interdisciplinare, sono disposte dal competente Comitato per la Didattica.

5. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe, la quota di CFU relativi allo stesso settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti. Nel caso in cui il Corso di Studio di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza stesso risulta formalmente accreditato.

6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra università, compete al Comitato per la Didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso, lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

7. Il Comitato per la Didattica competente può riconoscere come CFU attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti è effettuato con gli stessi criteri di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 20.

8. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio è esplicitamente indicato il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, lettera q). Il riconoscimento è deliberato dai competenti Comitati per la Didattica solo a livello individuale e attraverso puntuali procedure di verifica. Il riconoscimento è limitato ad attività che siano state



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre università italiane o straniere, ed è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio da parte dei Comitati per la Didattica competenti. Non possono essere riconosciuti CFU per conoscenze acquisite nell'ambito di attività destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, svolte dai Dipartimenti, finalizzate al consolidamento delle competenze in ingresso.

9. Il Senato Accademico delibera quali sono le certificazioni internazionali di competenza linguistica ammissibili ai fini del riconoscimento dei relativi CFU e quanti CFU sono riconosciuti per ognuno dei livelli di competenze stabiliti dal Consiglio d'Europa.

Art. 22

Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, oltre ai corsi di insegnamento ufficiali che terminano con il superamento delle relative prove di esame, possono prevedere l'attivazione delle altre attività formative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n). Per ciascuna di tali attività sono indicati:

- a) l'afferenza, ove prevista, a uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) l'appartenenza alle tipologie di base, caratterizzanti, affini e integrative o altre e, per le attività di base o caratterizzanti, l'ambito disciplinare nel quale l'attività ricade;
- c) l'assegnazione dei CFU;
- d) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi CFU.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere altresì stage e tirocini con assegnazione di crediti da attribuire anche in relazione alla sola frequenza.

3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti tra i quali è individuato il referente dell'insegnamento. I corsi di insegnamento possono essere tenuti in lingua straniera, in particolare quella inglese.

4. L'Università garantisce l'attribuzione, a ciascun insegnamento attivato, di un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli integrati. Nel caso di insegnamenti integrati, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

5. In ciascun Corso di Laurea non possono comunque essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

6. In ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono, comunque, essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto. Nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in trenta e trentasei.

7. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 270/2004, in ragione della loro natura e specificità, possono non essere considerate ai fini del conteggio. Con riferimento alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, gli esami e le valutazioni finali sono conteggiati nel numero di uno.

8. Il Comitato per la Didattica del Corso di Studio può proporre al Dipartimento o, in caso di contitolarità, ai Dipartimenti interessati, di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento, in ragione del numero degli studenti frequentanti, tenendo presenti le caratteristiche di tali corsi e la disponibilità di adeguate aule e/o di altre strutture necessarie per la didattica. Il Dipartimento, al quale afferisce l'insegnamento, sentiti i Dipartimenti contitolari, attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

9. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio, è compito del Comitato per la Didattica verificare che i programmi e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

10. Il Comitato per la Didattica può altresì proporre al Dipartimento o, in caso di contitolarità del Corso di Studio, ai Dipartimenti interessati, che le attività formative per le quali è previsto l'utilizzo di specifiche strutture vengano svolte in più turni, organizzati secondo criteri definiti al fine di consentire a tutti gli studenti un efficace apprendimento. Il Dipartimento competente delibera sull'attivazione delle attività formative reiterate in più turni e sui criteri di suddivisione degli studenti, verificando annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, che il numero e l'organizzazione dei turni rispondano ad effettive esigenze didattiche.

Art. 23

Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Dipartimento competente. Se la verifica non è positiva, i Dipartimenti titolari dei Corsi di Studio, su proposta dei Comitati per la Didattica competenti, attribuiscono agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata valutazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, il Dipartimento o, in caso di contitolarità, i Dipartimenti interessati, possono prevedere, su proposta del Comitato per la Didattica, attività formative integrative.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto dalla normativa vigente il numero programmato in materia di accessi ai Corsi di Studio universitari, il Regolamento didattico del Corso di Studio determina i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione, con riferimento sia a determinate Classi di Laurea sia a specifiche competenze certificate dalla acquisizione di un numero determinato di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU sono acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 6.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale definiscono le modalità delle prove per la verifica della preparazione personale degli studenti ai fini dell'ammissione. Le modalità ed i contenuti delle prove della verifica per la preparazione personale per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale sono adeguatamente pubblicizzati e, in ogni caso, resi noti tempestivamente agli interessati. Il calendario delle prove di ammissione è organizzato dal Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Dipartimenti interessati, in tempo utile a garantire agli studenti ammessi l'iscrizione entro i termini deliberati dal Senato Accademico.
7. L'ammissione ai Corsi di Specializzazione e l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

8. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, le modalità di riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di Studio, sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.

Art. 24

Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari di università estere di iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti.
2. In relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, soggetti non iscritti ad alcun Corso di Studio universitario possono essere ammessi a singoli insegnamenti svolti in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.
3. I laureati che abbiano la necessità di superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della Laurea, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a Lauree Magistrali o, ove previsto, a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici possono essere ammessi a singoli insegnamenti attivati in Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dei CFU conseguiti.
4. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.

Art. 25

Manifesto annuale degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno, entro il mese di luglio, il Manifesto annuale degli studi, recante le modalità, i termini e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di Studio attivati. Il Manifesto indica parimenti le modalità utili al rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

Art.26

Calendario didattico

1. Il calendario didattico è approvato dai Dipartimenti competenti dei Corsi di Studio o dalle Strutture di raccordo, ove costituite, conformemente a quanto stabilito dal Senato Accademico.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, conformemente a quanto deliberato dal Senato Accademico.
3. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. L'attività didattica della formazione di III livello può, per motivi organizzativi non dipendenti dall'Ateneo, distribuirsi con date differenti.
4. Le attività formative, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché i corsi intensivi e le attività speciali si svolgono nei periodi indicati dai singoli Consigli di Dipartimento, previa delibera adottata nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni del Senato Accademico.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Art. 27

Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'Ateneo assicura il rispetto dei requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati in merito alle caratteristiche dei Corsi di Studio, agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate.
2. Le informazioni sui Corsi di Studio, sugli insegnamenti e sulle altre attività formative attivate sono rese disponibili nella specifica banca dati ministeriale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e nel sito internet dell'Ateneo.
3. Il Senato Accademico assicura il rispetto dei requisiti di trasparenza e una efficace pubblicità dell'offerta formativa anche a livello internazionale.

Art.28

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo promuove attività di orientamento e di tutorato in ingresso, *in itinere* e in uscita.
2. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado, attività di orientamento rivolte agli studenti dei medesimi istituti, per una adeguata informazione sui Corsi di Studio universitari offerti dall'Ateneo.
3. L'Ateneo organizza attività di orientamento e tutorato per gli studenti iscritti, mirata all'informazione sui percorsi formativi, sui servizi e benefici a favore degli studenti, al fine di assisterli lungo tutto il processo formativo universitario.
4. L'Ateneo organizza, inoltre, attività di orientamento rivolte a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne la prosecuzione nel processo formativo e/o l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
5. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate dai relativi Regolamenti e sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

Art. 29

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il Presidio della qualità di Ateneo organizza e monitora il continuo aggiornamento delle informazioni relative ai requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio, organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche, regola le attività periodiche di revisione dei Corsi di Studio con cadenza annuale, assicura il corretto flusso di informazioni da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.
2. Il Senato Accademico determina la composizione, il numero e la durata in carica dei componenti.

TITOLO III

Studenti

Art. 30

Frequenza ai Corsi di Studio.

Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che ne disciplinano altresì i criteri e le modalità di verifica.
2. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, può prevedere la realizzazione di attività formative,



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

secondo modalità organizzative previste nel Regolamento del Dipartimento appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale, agli studenti lavoratori e/o agli studenti fuori corso.

3. Lo studente a tempo parziale è colui che per motivi di lavoro, di famiglia o personali ritiene di non poter seguire il percorso di studio nei tempi della durata normale del corso. Lo studente a tempo parziale partecipa alle attività didattiche e consegue i CFU relativi alle attività formative previste per ciascun anno di corso, in due anni accademici, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. Lo studente esprime l'opzione al momento dell'iscrizione. La scelta si intende valida per due anni accademici ferma restando la facoltà dello studente di optare per il tempo pieno all'atto del perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Al fine di agevolare la scelta dello studente, il Comitato per la Didattica predispone forme specifiche di tutorato. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.

4. Lo studente lavoratore è colui che svolge attività lavorativa a qualunque titolo e dimostra tale condizione, documentandola adeguatamente al momento dell'iscrizione o in un momento successivo. L'Ateneo può attivare specifici servizi per lo studente lavoratore.

5. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero *curriculum* e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso di Studio, il numero di CFU necessari al conseguimento del titolo.

6. Lo studente fuori corso che non abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza non ha diritto alle facilitazioni in materia di esami previste dall'articolo 34, comma 11.

7. Nel caso dei Corsi di Studio a normativa UE che lo prevedono, lo studente è considerato ripetente se non ha acquisito il numero minimo di CFU previsti dalla suddetta normativa per l'iscrizione all'anno successivo. La verifica dei CFU dovrà essere fatta non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente a tempo parziale di cui al comma 3, è equiparato allo studente ripetente.

Art. 31

Sospensione, contemporanea iscrizione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi

1. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi nel caso di servizio volontario in ferma prefissata, di servizio militare di carriera, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Per il periodo di sospensione degli studi, lo studente non paga le tasse e non può sostenere alcuna prova di esame. Al termine del periodo di sospensione, lo studente si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.

2. E' possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, purché si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, entrambi italiani o italiano ed estero rimanendo l'obbligo del possesso dei titoli di studio di accesso richiesti dalla normativa nazionale e dai Regolamenti di Ateneo. Nello specifico:

a) è altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;

b) non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;

c) nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio), è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza;

d) nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, è necessario essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi, fermo restando quanto previsto dal punto c);

e) nell'ambito dei servizi integrativi per la didattica, riservata a particolari categorie di studenti, possono essere attivati, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica entro i limiti consentiti dalla



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.

f) chi si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a sua scelta, mentre ha diritto all'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti indicati ogni anno nel bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria;

g) l'Ateneo richiede annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari, sino al momento dell'implementazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione.

È comunque garantito il diritto dello studente di chiedere l'interruzione della carriera relativa alla prima iscrizione per l'intera durata del secondo Corso. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione di area medica e del Corso di Dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta la durata del Corso di Dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. È inoltre consentita la contemporanea iscrizione in Corsi di Studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011.

3. Lo studente che non consegue CFU per un periodo pari a cinque anni, decorrenti dalla data dell'ultima verifica del profitto conclusasi con l'acquisizione di CFU, è dichiarato decaduto. Lo studente decaduto può riattivare la carriera; in tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, del presente Regolamento.

4. Lo studente può rinunciare agli studi. Lo studente rinunciatario può riattivare la carriera nello stesso o in altro Corso di Studio; in tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 21, **comma 6**, del presente Regolamento. In caso di rinuncia ad un Corso di Studio ad accesso programmato, la facoltà di riattivare la carriera è consentita a condizione che esistano posti disponibili - in caso di più domande, secondo il loro ordine di arrivo - e che il Comitato per la Didattica competente dichiari che le modalità e i contenuti della prova di ammissione già sostenuta siano equipollenti a quelli vigenti al momento della riattivazione.

5. Nel caso di studente dichiarato decaduto in altra sede o che abbia effettuato la rinuncia agli studi presso altra sede, la percentuale dei CFU da conseguire presso l'Università degli Studi di Siena è quella prevista dall'articolo 21, **comma 6**.

Art.32

Abbreviazione degli studi

1. L'abbreviazione della durata normale dei Corsi di Studio, entro i limiti di cui all'articolo 20, comma 2, è ottenibile su domanda e può essere riconosciuta dal competente Comitato per la Didattica in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato. Tale disposizione non si applica ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico regolati dalla normativa U.E..

2. L'abbreviazione della durata normale dei Corsi è, inoltre, possibile in presenza di CFU riconosciuti dal competente Comitato per la Didattica per attività pregresse.

Art. 33

Tutela dei diritti degli studenti

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituita la figura del Difensore Civico degli studenti, al quale gli studenti medesimi possono ricorrere per segnalare disfunzioni e irregolarità, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Art. 34

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che comporta per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei relativi CFU. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti o pratici), la cui votazione viene espressa in trentesimi con eventuale lode, o nel superamento di altre prove, individuate nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, con il riconoscimento di idoneità da riportare nella carriera personale dello studente.
2. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le altre forme di verifica è stabilita dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, secondo quanto indicato alle lettere a) e b):
 - a) la commissione è presieduta dal docente responsabile dell'insegnamento o, in caso di impedimento, da altro docente designato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica;
 - b) per i corsi integrati, la commissione è composta da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti del corso ed è presieduta dal docente referente del corso designato dal Direttore del Dipartimento competente. I suddetti docenti sono responsabili dell'accertamento della preparazione dello studente.
3. Le valutazioni di attività senza prova di verifica (ad esempio stage e tirocini) sono affidate ad un docente tutor individuato secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
4. Gli esami di profitto in forma orale sono pubblici.
5. Ciascun insegnamento, di norma, prevede una o più prove valutative di verifica *in itinere*.
6. I criteri di valutazione sono definiti dai docenti responsabili degli insegnamenti e resi pubblici nel rispetto dei requisiti di trasparenza. Le prove *in itinere* non comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari.
7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.
8. In relazione all'organizzazione didattica, il Regolamento didattico del Corso di Studio stabilisce il numero di sessioni d'esame da effettuare nel corso di un anno, rispettando in ogni caso il principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami.
9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate non meno di tre e non più di quattro sessioni ordinarie di esame. È obbligatoria una sessione di esame alla fine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito e una nel periodo di silenzio didattico di settembre.
10. Per ciascuna sessione sono previsti almeno due appelli, a distanza di almeno due settimane. Il Dipartimento titolare o il Dipartimento di riferimento dei Corsi di Studio, sentiti i competenti Comitati per la Didattica, coordina le date degli appelli, verificando che, nella sessione obbligatoria di fine periodo didattico, le date degli appelli degli insegnamenti relativi non si sovrappongano.
11. Per gli studenti lavoratori e fuori corso le sessioni di fine periodo didattico devono prevedere almeno tre appelli.
12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi sono autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
13. L'esame, in qualunque modalità sia svolto, si conclude con la verbalizzazione elettronica. Il verbale è firmato digitalmente dal solo Presidente della Commissione.
14. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non sono riportati nel *curriculum* di studi complessivo utilizzato per la valutazione finale e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.
15. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere gli esami previsti dal suo piano di studio, con riferimento all'anno di iscrizione, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio. I Comitati per la



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Didattica competenti disciplinano la possibilità per gli studenti di sostenere esami al di fuori di quelli previsti nel piano di studio del proprio anno di iscrizione. Non possono comunque essere riconosciuti crediti formativi qualora l'esame sia stato sostenuto in difetto dei requisiti di propedeuticità o delle attestazioni di frequenza.

16. Lo studente può reiterare nella stessa sessione una prova di esame non superata.

Art.35

Conferimento dei titoli

1. La nomina delle commissioni delle prove finali per il conseguimento del titolo spetta al Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o suo delegato.
2. La votazione finale è in ogni caso espressa in centodecimi con eventuale lode, qualunque sia il numero dei commissari. Il numero di questi, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni normative, non può comunque essere inferiore a tre per la prova finale dei Corsi di Studio che conferiscono il titolo di Dottore e inferiore a cinque per la prova finale dei Corsi di Studio che conferiscono il titolo di Dottore Magistrale.
3. Possono far parte della commissione, purché in numero non superiore al 20% dei componenti, cultori della materia designati dai Dipartimenti a cui afferisce il relativo settore scientifico-disciplinare, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano le modalità con cui la prova finale può essere svolta.
5. La prova finale è pubblica.

Art. 36

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi.
2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità.
3. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione sono stabilite in appositi bandi.
4. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione degli studi, i Dipartimenti individuano un Referente unico per l'internazionalizzazione.
5. La definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero, in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza, deve perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonché il suo riconoscimento in termini di CFU, spettano al competente Comitato per la Didattica, previo parere del Referente unico di Dipartimento per l'internazionalizzazione.

TITOLO IV

Docenti

Art. 37

Doveri didattici dei docenti

1. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, i singoli Dipartimenti assegnano ai docenti ad essi afferenti i rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, in base alle esigenze di una adeguata copertura dell'offerta didattica e nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari.
2. Nell'assegnazione dei compiti didattici da parte dei Dipartimenti, l'attività svolta nei Corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca non può essere superiore al 40%. Il Senato Accademico può autorizzare eccezioni su proposta motivata e adeguatamente documentata dei Dipartimenti.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

3. Per ogni professore è prevista l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica frontale, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata, che varia in ragione del regime di impegno prescelto.
4. Il Senato Accademico, su richiesta dell'interessato indirizzata al Rettore e sentiti il Dipartimento di afferenza del docente medesimo e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, può deliberare una riduzione del carico didattico del docente cui siano stati affidati incarichi gestionali nonché dei docenti che svolgano attività di ricerca particolarmente rilevanti.
5. Ciascun docente deve essere disponibile ad assegnare un certo numero di tesi, per i Corsi di Studio che le prevedano, sulla base di criteri e procedure fissati dai Regolamenti dei Dipartimenti di afferenza.

Art. 38

Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative

1. Ogni docente è tenuto, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del singolo Corso di Studio, a rendere pubblico il programma di ogni insegnamento che gli è stato attribuito. Tale programma deve essere redatto in italiano e in inglese e contenere tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative, anche ai fini della redazione del Supplemento al Diploma, di cui all'articolo 2, comma 6.
2. Ogni docente assicura, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti è assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico.
3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati secondo quanto stabilito nella programmazione didattica e può essere sostituito solo da un altro docente nei casi di momentaneo impedimento per motivi di salute, scientifici, o altro legittimo impedimento. In caso di assenze prolungate, il Direttore del Dipartimento cui il docente afferisce, su proposta del Comitato per la Didattica, provvede alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Nel Registro sono indicate anche le attività tenute, in sostituzione del titolare, da altri docenti. Il Registro è sottoposto alla validazione del Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o di suo delegato entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo didattico.
5. Ciascun docente è tenuto a compilare il riepilogo di tutte le attività didattiche svolte nell'anno accademico precedente.
6. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 5, al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi sono tenuti anche i titolari di contratto di insegnamento.

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art. 39

Emanazione del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nell'Albo *on-line* del predetto provvedimento.

Art. 40

Modifiche

1. Su richiesta di uno o più Dipartimenti, del Senato Accademico o di propria iniziativa, il Rettore sottopone al Senato Accademico eventuali proposte di modifica del presente articolato, corredate del parere del Consiglio Studentesco e del Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Art.41

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. L'Ateneo disciplina altresì la facoltà, per tali studenti, di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio soggetti ai nuovi ordinamenti, in soprannumero rispetto all'eventuale programmazione degli accessi. Ai fini dell'opzione, i Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio determinano il riconoscimento in CFU del percorso formativo svolto.
2. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo ordinamento è esercitabile con le modalità e le scadenze stabilite dal Comitato per la Didattica.
3. Ai Corsi di Studio di cui al comma 1 si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nello Statuto e nella normativa europea e nazionale di riferimento.